
Nell'attesa dell'aliquota erariale dell'imposta fondiaria ⁽¹⁾

« La nuova aliquota erariale dell'imposta fondiaria sarà determinata in relazione alla presente entrata erariale, senza andare oltre di essa ». Così il Ministro delle finanze nel suo discorso in Milano (30 marzo 1924). L'aliquota — è da rammentare — sarà unica per tutto il regno e sarà proporzionale e non progressiva.

Considerata questa dichiarazione dell'on. De Stefani, può sembrare indifferente per i contribuenti la misura in cui verrà precisata l'aliquota. I contribuenti sanno di dovere in massa pagare lire 150 milioni all'anno, che costituiscono l'entrata erariale del 1922 e forse del 1923. Quello che importa è questo *contingente*. L'altezza maggiore o minore dell'aliquota non dipenderà che dalla cifra nella quale sarà fissato l'estimo di tutto il paese, dal rapporto, cioè, in cui saranno i 150 milioni con la cifra medesima. Se, ad esempio e in via di ipotesi, l'estimo risulterà, in base all'aggiornamento stabilito dal regio decreto 7 gennaio 1923, di 1400 milioni in lire oro e se esso, moltiplicato per un coefficiente di svalutazione monetaria di 2,50, sarà elevato a 3.500 milioni in lire-carta, l'aliquota occorrente per ricavare i 150 milioni non sarà che di L. 4,285 per 100. E sarebbe un'aliquota tre, quattro e quasi cinque volte, a seconda dei casi, più bassa di quelle che resteranno in vigore fino alla fine del corrente anno (1924).

Ciò che si osserva per la massa totale e indistinta dei

(1) Dal *Giornale di Agricoltura della Domenica* dell'8 giugno 1924.